



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

dr. Luigi CIRILLO	Presidente
dr. Rocco LOTITO	Consigliere relatore
dr.ssa Maria Gabriella DODARO	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. 9289 del Registro di Segreteria, promosso nei confronti dell'agente contabile dell'Azienda Sanitaria di Potenza, Centore Floriana, per i conti giudiziali n. 21795 e n. 22521 relativi al magazzino della Farmacia Ospedaliera dell'Azienda Ospedaliera S. Carlo di Potenza, rispettivamente, per gli esercizi finanziari 2021 e 2022.

Vista la relazione unificata n. 186/2025, depositata in data 26/11/2025 dal Magistrato istruttore designato per l'esame dei conti giudiziali;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 24 marzo 2026, con l'assistenza del Segretario del Collegio dott.ssa Angela Micele, l'avv. Gerardo Donnoli, per l'agente contabile, e il Pubblico Ministero nella persona del dr. Nicola Adamo Pepe, che concludevano come da verbale di udienza;

premesso in

FATTO E DIRITTO

1. Con relazione di deferimento n. 186/2025, depositata in data 26/11/2025, il Magistrato istruttore chiedeva la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio avente ad oggetto i conti giudiziali n. 21795 e n. 22521, resi dalla convenuta Centore Floriana in qualità di agente contabile dell'Azienda Sanitaria di Potenza.

Con la predetta relazione si rimetteva alla valutazione del Collegio la preliminare questione della procedibilità dell'esame di tali conti, aventi ad oggetto la gestione di farmaci e materiale sanitario e rientranti nel novero dei conti "a materia", evidenziando, in particolare:

- che entrambi i conti –firmati e sottoscritti dall'agente contabile e muniti della parificazione da parte del Dirigente-direttore UOC Gestione Economico finanziaria dell'AOR San Carlo, nonché della validazione del collegio sindacale– in contrasto con le vigenti disposizioni e con il regolamento interno, sono costituiti da un prospetto recante i valori monetari della giacenza al 31 dicembre, senza indicazione di quantità;
- che si configura la inesistenza dei requisiti minimi di forma e di sostanza necessari per qualificare il conto come tale, carenza che inficia l'ammissibilità di qualsivoglia esame di merito e la procedibilità del presente giudizio.

2. Con decreto presidenziale del 27 novembre 2025 – comunicato a mezzo PEC (unitamente alla relazione) all'Ente, e da quest'ultimo notificato all'agente contabile – veniva fissata per la discussione dell'epigrafato giudizio l'udienza del 24 marzo 2026, e con separato decreto veniva nominato il giudice relatore.

3. Con memoria difensiva per la dott.ssa Floriana Centore, l'avv. Gerardo Donnoli evidenziava, tra l'altro:

- che il Modello di cui all'Allegato b) del Regolamento aziendale (adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 1542 del 17.12.2021), per mero errore - non era stato compilato dalla propria assistita;

- che l'omissione in questione - peraltro non rilevata neanche dal Responsabile della Parificazione, dai componenti del Collegio Sindacale e dal Responsabile del procedimento - era «...*stata, in ogni caso, sanata, posto che quest'ultima, in data 03.03.2026...*», aveva «...*trasmesso alla Corte i conti giudiziali in questione, relativi agli anni 2021 e 2022, muniti del documento di cui erano privi*».

Il difensore, pertanto, si associava alla richiesta di definizione del presente procedimento con declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese di giudizio.

4. All'odierna pubblica udienza, data per letta la relazione previa acquisizione del consenso delle parti, l'avv. Donnoli si riportava al contenuto della memoria difensiva, ribadendo che l'allegato b), essenziale per una valutazione completa dei conti e non compilato dalla propria assistita per “mero errore”, è stato depositato in data 03/03/2026 da parte del Responsabile del procedimento, ed associandosi alla declaratoria di improcedibilità del Magistrato istruttore, con compensazione delle spese. Anche il Pubblico Ministero concludeva per l'improcedibilità, difettando i conti del contenuto minimo per una corretta valutazione.

5. Tanto premesso in punto di fatto, in punto di diritto, quanto alla questione pregiudiziale sollevata dal magistrato relatore, va precisato che in linea di principio la improcedibilità del giudizio può essere pronunciata non in qualsivoglia caso di irregolarità o nullità del conto presentato, ma solo nei casi:

a) di inesistenza giuridica o fattuale del conto, nel senso che il conto presentato non è semplicemente nullo o irregolare per incompletezze o errori, ma privo dei requisiti minimi di forma-sostanza necessari per qualificarlo come tale e procedere al suo esame, come ad esempio la firma dell'agente contabile (essendo la spendita del nome requisito di esistenza giuridica dell'atto e di assunzione della relativa responsabilità) o le quantità dei beni maneggiati (per i conti a materia);

b) di mancanza di una condizione di procedibilità (come la parificazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 139 comma 2, dell'art.140 commi 1 e 3 e dell'art. 145 comma 3 c.g.c.).

5.1. Nella fattispecie, trattasi di un conto che ha ad oggetto la gestione di farmaci e materiale sanitario e, pertanto, rientra nel novero dei conti “a materia” ai quali trovano applicazione i principi desumibili dalla normativa generale (art. 30-33 e art. 626-628 r.d. n. 827/1924, art. 24 D.P.R. n. 254/2002), applicabili in misura piena agli enti pubblici territoriali e non territoriali.

In forza di tali disposizioni, il conto giudiziale del consegnatario di beni a materia deve presentare “quantità, destinazioni e classificazioni” dei beni in consegna risultanti dall'inventario, nonché dei relativi valori, risultanti dall'inventario stesso o dalle tariffe in uso; in particolare, deve indicare:

- a) “il debito per materia all'inizio dell'esercizio”, ovvero la consistenza al 1° gennaio di tali beni (con indicazione di quantità e valore);
- b) il “carico”, ovvero i beni avuti in consegna nel corso dell'esercizio (con data del carico, quantità e valore);
- c) lo “scarico”; ovvero i beni distribuiti, somministrati o altrimenti esitati nel corso dell'esercizio (con data di scarico, quantità e valore);

d) la consistenza al 31 dicembre di tali beni (con indicazione di quantità e valore).

Con il parere n. 2/2015/CONS le Sezioni riunite in sede consultiva hanno evidenziato che il conto giudiziale dei beni mobili deve essere «... *compilato e controllato in stretta correlazione con le scritture inventariali....La rappresentatività del conto del consegnatario prende perciò le mosse dallo stato dell'inventario; indica per ogni bene, o categorie di beni, le quantità e il valore all'inizio dell'anno; aggiunge il carico dei beni nuovi iscritti nell'anno nell'inventario; sottrae i beni già dati in uso ai vari uffici con regolare annotazione sugli inventari e, per differenza, indica i beni (quantità e valore) acquistati e non ancora assegnati agli uffici per l'uso. In mancanza di una modulistica ufficiale gli agenti contabili possono adottare o i già decritti modelli degli enti locali o, comunque, una rendicontazione che contenga tutti gli elementi previsti dal regolamento di amministrazione e contabilità dello stato per ciascuna tipologia di conti, a denaro o a materia (agenti contabili a materia: art. 626)».*

Secondo costante giurisprudenza della Corte dei conti, anche documenti, che non presentano tutti i requisiti formali previsti per i conti giudiziali dalla disciplina di settore, possono ritenersi sufficienti ai fini dell'adempimento dell'obbligo della resa di conto e quindi ai fini dell'instaurazione del giudizio di conto, ma a condizione che essi abbiano un contenuto minimo, tale da consentire alla Sezione di procedere al riscontro della correttezza dei dati indicati e della correttezza della gestione. In mancanza di tale contenuto, come si è detto, il giudizio è improcedibile.

5.2. Nel caso di specie la verifica della gestione è impedita dall'insussistenza

del necessario contenuto minimo in quanto, come evidenziato nella relazione di deferimento:

- entrambi i conti in epigrafe, invece, in contrasto con le vigenti disposizioni e *«...diversamente dal modello previsto dall'allegato B al regolamento degli agenti contabili e della cassa economale dell'AO San Carlo (elaborato a partire da quello di cui al DPR n. 194/1996), approvato con deliberazione del Direttore generale n. 01542 del 17/12/2021 e applicabile già in sede di rendicontazione dell'anno 2021, sono costituiti solo da un prospetto che reca – con riferimento a categorie generiche di diversi dispositivi medici e beni sanitari, di ossigeno, prodotti dietetici e materiale per la profilassi, la situazione della sola giacenza al 31 dicembre, espressa esclusivamente nei rispettivi valori monetari, senza alcuna indicazione di quantità»;*
- *«...le annotazioni contenute nel prospetto non sono conformi ad alcun modello di conto giudiziale alla luce della normativa di settore che impone requisiti minimi per la qualificazione di un atto come “conto giudiziale”, nella fattispecie assenti...»* e, *«... in particolare, l'indicazione delle specie, qualità e quantità dei beni in consegna ad inizio anno, l'indicazione delle variazioni quali-quantitative dei beni in aumento (beni ricevuti in corso d'anno) e in diminuzione (beni distribuiti, somministrati o altrimenti esitati), e l'indicazione e delle specie, qualità e quantità dei beni ancora in consegna a fine anno (ed in aggiunta “anche” il valore di detti beni, nella fattispecie indicato)»*, non consentendo di verificare tutte le operazioni di carico e scarico e la corrispondenza con gli inventari dell'Ente;
- manca, in definitiva, *«...un contenuto minimo tale da consentire di procedere al riscontro della correttezza dei dati indicati e della gestione stessa...»* al punto

da configurarsi «...*la inesistenza giuridica del conto stesso che manca dei requisiti minimi di forma e di sostanza necessari per essere qualificato come tale (per la declaratoria di improcedibilità del conto per il caso di inesistenza giuridica o fattuale per carenza della indicazione della quantità dei beni maneggiati nei conti a materia, cfr. C.d.c., Sez. Giur. Calabria, sent.117/2025, sent.68/2023, sent.165/2022)*».

Pertanto, poiché la documentazione originariamente depositata non presentava i requisiti minimi per la ricostruzione della gestione *a materia*, risultando quindi inevaso l'obbligo di rendere il relativo conto, deve dichiararsi l'improcedibilità del giudizio sul conto giudiziale in esame.

6. Deve, peraltro, essere considerato:

- che in corso di causa, con la memoria di costituzione, il convenuto agente contabile ha rappresentato che il Modello di cui all'Allegato b) del Regolamento aziendale originariamente non era stato compilato per mero errore e che tale omissione – peraltro non rilevata né dal Responsabile della Parificazione, né dai componenti del Collegio Sindacale, né dal Responsabile del procedimento - *«...è stata, in ogni caso, sanata, posto che quest'ultima, in data 03.03.2026, ha trasmesso alla Corte i conti giudiziali in questione, relativi agli anni 2021 e 2022, muniti del documento di cui erano privi...».*

- che la parifica esistente agli atti fa riferimento agli originari conti (da considerarsi inesistenti perché sprovvisti dei necessari requisiti minimi, come sopra esplicitato) trasmessi dall'agente Centore con note prot. 20230023118 del 27.05.2022 e prot. 20230025089 del 6 giugno 2023.

7. La Sezione, pertanto, rileva che sono stati depositati conti elaborati secondo un modello conforme a quello allegato al regolamento approvato dalla azienda

ospedaliera san Carlo ma privi della parificazione (intesa, come sopra precisato, come certificazione di regolarità contabile e di conformità del conto giudiziale con le scritture detenute dall'amministrazione: cfr. l'art. 618 del R.D. n. 827/1924) o almeno di un equipollente visto per regolarità del soggetto a ciò deputato dall'ente.

Pertanto, fermo restando che l'agente contabile risulta aver adempiuto all'obbligo di rendere il conto della gestione, manca comunque il fondamentale presupposto processuale della parificazione previsto dalle disposizioni sopra richiamate del c.g.c., onde il giudizio instaurato con il deposito dei conti predetti deve essere dichiarato improcedibile.

La presente declaratoria di improcedibilità non esclude in alcun modo l'obbligo dell'amministrazione di effettuare un regolare deposito *ex novo* dei conti medesimi, muniti di regolare parificazione (considerato che quella agli atti si riferisce al conto originariamente depositato), presso questa Sezione giurisdizionale, onde procedere all'apertura di nuovo giudizio ad essi dedicato, secondo le regole del Codice di giustizia contabile.

Ovviamente, in caso di persistente inadempimento nella parificazione dei conti in esame, rimane altresì percorribile la strada della procedura per resa di conto ai sensi dell'art. 141 c.g.c. da parte della Procura erariale, alla quale va data per l'effetto comunicazione della presente decisione.

8. Attesi la mancanza di pronunzia nel merito ed il concorso nella improcedibilità dell'amministrazione (che ha parificato l'originario conto senza nulla osservare), e considerato che il residuale adempimento non grava sul convenuto agente contabile, può procedersi alla compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando sul giudizio di conto iscritto al n. 9289, relativo ai conti giudiziali n. 21795 e n. 22521, lo dichiara improcedibile nei sensi di cui in parte motiva, disponendo rimettersi gli atti alla Procura regionale per le valutazioni di competenza. Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 24 marzo 2026.

L'estensore	Il Presidente
f.to digitalmente	f.to digitalmente
(Rocco LOTITO)	(Luigi CIRILLO)

Depositata in Segreteria il 8 maggio 2026

Il Funzionario Preposto
f.to digitalmente
dott.ssa Agata VASTA